

8 NOVEMBRE 2022

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI RISPONDENTI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (DM 11 GENNAIO 2017 E DM 3 LUGLIO 2019) DESTINATI AGLI APPARTAMENTI IN VIA SAN PIO X, N. 79 E 83 A TRENTO (P.ED. 5073 SUB. 21,24 E P.ED.5146 SUB 6, 9): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLE IMPRESE CORRADINI ANDREA, NICOLINI ALBERTO E STEFANO S.N.C., ROSATI ALESSANDRO

C.I.G : 933671769B
CUP: H677H20003630003

Premesso che,

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 131 di data 21 luglio 2022 sono stati approvati gli atti per l’indizione di un confronto concorrenziale ex art. 3 comma 5 bis della L.P. 2/2020 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 28 comma 2 lettera b) del vigente d.p.g.p n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell’art. 16 della l.p. 2/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi rispondenti ai criteri ambientali minimi destinati agli appartamenti in Via San Pio X, n. 79 e 83 a Trento (p.ed. 5073 sub. 21,24 e p.ed.5146 sub 6, 9) per la durata di 120 giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e pertanto con termine al 27/12/2022.

Con determinazione n. 150 di data 11 agosto 2022 si è preso atto dell’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di cui sopra al concorrente METROCUBO S.R.L., per un valore ammontante ad € 97.147,14 Iva inclusa (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

In data 29/08/2022 si è proceduto alla stipulazione del relativo contratto d’appalto attraverso l’invio dell’ordinativo Mepat n. 5000329070.

In data 27/10/2022 (prot. Opera n. 12553) è pervenuta all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto per le prestazioni relative al “montaggio” alle seguenti imprese:

- Corradini Andrea, con sede in Trento, via dei Pozati, 1 – C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese *****378D, verso un corrispettivo di € 855,48 (di cui € 48,00 per oneri della sicurezza);

- Nicolini Alberto e Stefano s.n.c., con sede in Villazzano (TN), via Salita dei Mulini, 20 – C.F. e P.IVA 01721150223, verso un corrispettivo di € 5.204,17 (di cui € 292,00 per oneri della sicurezza);
- Rosati Alessandro, con sede in Civezzano (TN), Strada di S. Agnese, 37 – P.IVA 02051460224, verso un corrispettivo di € 1.069,35 (di cui € 60,00 per oneri della sicurezza);

per un corrispettivo totale di € 7.129,00 (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare, i servizi sopra descritti, entro i limiti di legge ed ai sensi di quanto previsto dalla lettera d'invito;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 12758 di data 04/11/2022, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

in data 08/11/2022 la documentazione è pervenuta con nota prot. Opera n. 12865, 12867 e 12868;

visti i contratti di subappalto, consegnati in originale a Opera in data 08/11/2022 (prot. nn. 12865, 12867 e 12868) sottoscritti tra le parti in data 07/11/2022 e accertato l'inserimento della disciplina negli stessi:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- dell'indicazione della durata del servizio subappaltato che decorre dalla data della presente determinazione e fino al 27/12/2022,
- clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai subappaltatori attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con i subappaltatori ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa aggiudicataria attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dei subappaltatori (prot. n. 12826 di data 08/11/2022) e valutato che vi è sostanziale coerenza tra la prestazione da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicato nella visura camerale;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 12825 di data 08/11/2022);

vista la comunicazione delle imprese subappaltatrici del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

preso atto che i subappaltatori non hanno dipendenti e che pertanto non è necessario procedere alla verifica della correttezza del CCNL applicato dal subappaltatore ai propri dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 c. 5 della l.p. 2/2016;

dato atto che si sono concluse positivamente le verifiche sui subappaltatori relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto della prestazione relativa al "montaggio", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, alle seguenti imprese:

- Corradini Andrea, con sede in Trento, via dei Pozati, 1 – C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese *****378D, verso un corrispettivo di € 855,48 (di cui € 48,00 per oneri della sicurezza);
- Nicolini Alberto e Stefano s.n.c., con sede in Villazzano (TN), via Salita dei Mulini, 20 – C.F. e P.IVA 01721150223, verso un corrispettivo di € 5.204,17 (di cui € 292,00 per oneri della sicurezza);
- Rosati Alessandro, con sede in Civezzano (TN), Strada di S. Agnese, 37 – P.IVA 02051460224, verso un corrispettivo di € 1.069,35 (di cui € 60,00 per oneri della sicurezza);

per un corrispettivo totale di € 7.129,00 (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2022, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 27 giugno 2022 n. 13 e approvata con delibera della G.P. n. 1317 del 22 luglio 2022;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto sottoscritto con METROCUBO s.r.l. di fornitura e posa in opera di arredi rispondenti ai criteri ambientali minimi (dm 11 gennaio 2017 e dm 3 luglio 2019) destinati agli appartamenti in via san Pio X, n. 79 e 83 a Trento (p.ed. 5073 sub. 21,24 e p.ed.5146 sub 6, 9), il subappalto per le prestazioni relative al “montaggio” alle seguenti imprese:
 - CORRADINI ANDREA, con sede in Trento, via dei Pozzati, 1 – C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese *****378D, verso un corrispettivo di € 855,48 (di cui € 48,00 per oneri della sicurezza);
 - NICOLINI ALBERTO E STEFANO S.N.C., con sede in Villazzano (TN), via Salita dei Mulini, 20 – C.F. e P.IVA 01721150223, verso un corrispettivo di € 5.204,17 (di cui € 292,00 per oneri della sicurezza);
 - ROSATI ALESSANDRO, con sede in Civezzano (TN), Strada di S. Agnese, 37 – P.IVA 02051460224, verso un corrispettivo di € 1.069,35 (di cui € 60,00 per oneri della sicurezza);

per un corrispettivo totale di € 7.129,00 (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
2. di dare atto che sia l’impresa appaltatrice, sia l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l’impresa aggiudicataria:
 - deve trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione relativa alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
 - deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza dei subappaltatori prima che questi diano inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - deve corrispondere gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- b) le imprese subappaltatrici:
- di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
3. di dare atto che l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali superi d'importo del subappalto;
 4. di dare atto che l'impresa appaltatrice, ai fini consentiti dal comma 6 dell'articolo 26 della l.p. 2/2016, trasmette all'Amministrazione la richiesta di pagamento del servizio svolto dai subappaltatori, da versare direttamente sul conto dedicato dei subappaltatori, a fronte di presentazione della documentazione fiscale ricevuta dall'appaltatore da parte dei subappaltatori e corredata da una dichiarazione dell'appaltatore di regolare esecuzione dell'attività svolta dai subappaltatori, giustificata dal rapporto contrattuale in essere tra i soggetti interessati;
 5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa appaltatrice METROCUBO S.r.l.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
